



TRIBUNALE di BARI
SEZIONE del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI

**ORDINANZA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E DI
FORMULAZIONE DI IMPUTAZIONE COATTA**
(art. 409, co. V, c.p.p.)

Il Giudice

esaminati gli atti del procedimento penale sopra numerato nei confronti di Letta la querela depositata il [redacted] sia in proprio quali consumatori insieme alla madre del secondo, [redacted] sia quale legale rappresentante il primo della omonima ditta individuale ed il secondo quale amministratore unico della ditta [redacted] denunciavano di avere avuto con la Banca [redacted] (d'ora in avanti indicata come [redacted]) numerosi rapporti bancari e, per la precisione:

A) [redacted]

1. un contratto di finanziamento stipulato per rogito notarile tra il [redacted] e la [redacted] in data 30.6.2004 sottoscritto dal [redacted] quale amministratore, e la [redacted] quali garanti dell'importo di 258.000 Euro, garantito con iscrizione ipotecaria su opificio e relativo cortile pertinenziale;

2. un contratto di mutuo fondiario stipulato il 21.10.2010 per rogito notarile e dell'importo di 135.000 Euro tra [redacted] garanti sempre [redacted], garantito con accensione di ipoteca sempre sul medesimo opificio e relativo cortile pertinenziale.

B) per la ditta individuale [redacted];

3. un contratto di finanziamento stipulato il 18.3.2004 per rogito notarile tra il [redacted] dell'importo di 258.000 Euro, garantito da [redacted] e con iscrizione ipotecaria su un ulteriore opificio e cortile pertinenziale esclusivo;

4. un contratto di mutuo fondiario stipulato il 21.10.2010 per rogito notarile e dell'importo di 180.000 Euro tra [redacted], ancora una volta garantito dalla [redacted], oltre che con accensione di ipoteca sempre sul medesimo opificio e relativo cortile pertinenziale di cui al punto precedente;

C) per i coniugi [redacted];

5. un contratto di mutuo fondiario stipulato il 19.4.2007 per rogito notarile dell'importo di 110.000 Euro a garanzia del quale è stata accesa ipoteca sulla casa di abitazione dei due in Altamura.

A causa di difficoltà economiche sopravvenute i tre querelanti, assieme alle persone giuridiche [REDACTED] ed alla ditta individuale [REDACTED], non erano stati più in grado di onorare gli impegni debitori assunti con la [REDACTED] che – dopo aver dichiarato la decadenza del beneficio del termine con gli stipulanti – ha dapprima risolto i contratti di mutuo, poi ha notificato gli atti in via esecutiva e gli atti di precetto, per agire in via esecutiva contro i firmatari, nella loro qualità sia di mutuatari che di garanti, per recuperare il credito vantato nei loro confronti.

Essendosi gli odierni querelanti opposti al giudizio esecutivo, ex art. 615/I c.p.c., chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti lamentando in relazione dapprima ai contratti di cui ai punti A-1) ed A-2) sopra richiamati la loro parziale nullità per violazione della normativa antiusura di cui alla legge n. 108 del 1996 e 644 c.p. ed il CTU nominato dal Giudice civile in relazione a questi due primi rapporti di mutuo tra la [REDACTED] e la [REDACTED] concludeva che: *“independentemente dalle spese incluse per il calcolo del tasso effettivamente applicato, già la semplice maggiorazione da apportare al tasso annuo nominale (TAN) prevista in contratto, ai fini della determinazione del tasso di mora”* superava il tasso soglia di usura nella misura del 1,847% per il rapporto indicato sopra nell'esposizione al punto A-1) e nella misura del 3,250% per quello di cui al successivo punto A-2), sicché il Giudice civile concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli posti a base del procedimento esecutivo iscritto contro i querelanti.

Non diversamente si verificava, secondo i querelanti, per i rapporti bancari di cui ai punti sopra citati B-3), B-4) e C-5), ma in tali casi, pur essendo gli stessi di importo quasi identico a quelli precedenti tra la [REDACTED] e la [REDACTED], non beneficiano della sospensiva nel procedimento esecutivo, in quanto il Giudice non disponeva perizia (ma in data 8.3.2019 chiedevano comunque al Procuratore della Repubblica di concedere la sospensione dei termini di cui all'art. 20/7° della legge n. 44 del 1999 in relazione a tale procedura esecutiva) per accertare il superamento del tasso soglia di usura, malgrado le parti avessero depositato una loro consulenza tecnica da cui si evince che tale tasso era stato superato – sempre grazie all'incidenza della mora – nella misura del 1,901% per il rapporto di cui al sopra indicato punto B-3), nella misura del 3,250% per il rapporto di cui al punto B-4) e, infine, nella misura del 0,574% per il rapporto sopra ricordato al punto C-5) della esposizione dei fatti in querela.

Per tali ragioni i querelanti chiedevano la punizione per i reati di usura e tentata estorsione nei loro danni nei confronti dei dirigenti *pro tempore* della Banca [REDACTED] che fossero risultati responsabili di tale politica economica della Banca, oltre che nei confronti dei funzionari sottoscrittori dei cinque rapporti di mutuo sopra ricordati.

A seguito di apposita delega di indagini formulata dal PM in data 15.3.2019 alla PG, e di successiva proroga del termine di indagine, venivano acquisiti in Banca documenti relativi ai rapporti di mutuo di cui si dolevano i querelanti, nonché identificate presso la [REDACTED] le persone di coloro che gestivano i Crediti in [REDACTED]

sofferenza ed il relativo recupero [redacted] e quindi il PM dava il 10.6.2019 una CTU al dott. [redacted] per accertare la veridicità della natura usuraria degli interessi sui mutui reiteratamente concessi ai querelanti.

Il CTU concludeva sul punto con proprio elaborato depositato al PM in data 11.10.2019 che per quanto riguardava i contratti di cui ai punti A-1), A-2), B-3) e B-4) egli, nulla rilevando sul contratto di cui al punto C-5 (per il quale soltanto, dunque, va accolta la presente istanza di archiviazione del PM) riteneva detti mutui contratti inferiori al tasso soglia usurario, secondo un primo calcolo. Poi aggiungeva che formulando "... ricostruzioni alternative del tasso includendo voci la cui inclusione non è pacifica; ha quindi proceduto alla determinazione di tassi che includono: i) gli interessi di mora; ii) la penale per estinzione anticipata; iii) gli interessi di mora e la penale per estinzione anticipata...dai risultati ottenuti emerge, in più di uno scenario ragionevolmente realizzabile, un tasso effettivo superiore al tasso soglia" (pag. 43). +

Sulla scorta di tale elaborato, il PM chiedeva in data 04.12.2019 la archiviazione della querela, indicando giurisprudenza di legittimità sulla cui base (sentenza della Seconda Sezione Penale n. 29010 del 13.2.2018) secondo la quale la clausola penale non poteva essere considerata come parte dei corrispettivi che formavano la base su cui opera la normativa antiusura e, in ogni caso, in relazione al rapporto di mutuo di cui al punto B-4), con tutto il tasso di mora, il superamento del tasso soglia di usura era stato appena dello 0,1445%, *inidoneo a sostenere la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie ipotizzata*. Inoltre concludeva la propria richiesta ricordando che il tasso di interesse moratorio doveva essere calcolato singolarmente ed applicato sugli importi scaduti e non pagati, in sostituzione degli interessi corrispettivi pattuiti e non in aggiunta a questi ultimi, in quanto gli interessi di mora erano gli unici dovuti dopo l'inadempimento, e non si sommavano con quelli originariamente pattuiti.

In data 17.1.2020, infine, i querelanti depositavano rituale opposizione contro la richiesta del PM di archiviazione direttamente nella Segreteria di quest'ultimo, effettuando un lungo richiamo allo stato dell'arte della giurisprudenza sul reato di usura e sul necessario calcolo anche degli interessi di mora nella quantificazione ed individuazione del tasso soglia usurario, sulla presunta "modestia" dello superamento di tale tasso (comprendendovi anche i tassi di mora e la clausola penale per estinzione anticipata del rapporto debitorio e dunque la penale conseguente per risoluzione contrattuale per inadempimento della parte mutuataria, indicata nei contratti nella misura del 5% del residuo importo di capitale dovuto al momento della risoluzione e sicuramente richiesta in aggiunta, e non in alternativa, al tasso di mora), e ricordando come i funzionari della [redacted] stipulanti non potevano certo essere ignari delle condizioni economiche (comprehensive di interessi di ogni tipo, commissioni e spese) che regolano i rapporti con i clienti, visto che le stesse formano oggetto di Decreti Ministeriali pubblicati trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale e che rilevano sia i Tassi S.U. che i Tassi E.G.M., ribadendo dunque che soltanto la legge stabilisce come debbono essere determinati i tassi soglia e i tassi complessivi di ogni operazione, e la legge

stabilisce che per tale determinazione si tiene conto “*delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*” e ribadendo che dei cinque rapporti debitori indicati dai querelanti, almeno i primi quattro, calcolati con la inclusione del tasso di mora e della penale citata, superavano sicuramente il tasso soglia di usura di riferimento.

Come investigazioni suppletive, infine, i querelanti chiedevano l'esecuzione di una nuova CTU con criteri collegati alle prescrizioni di Bankitalia, e la individuazione dei soggetti dirigenti e responsabili, ad ogni livello, della filiale di [REDACTED] (nel periodo di attuazione dei rapporti di mutuo oggetto di querela).

Sentite quindi le parti presenti all'udienza camerale del 14/12/2020 (individuata a seguito della impossibilità di tenere l'originaria udienza camerale del giorno 8.6.2020)

Sentite quindi le parti presenti nella udienza camerale del 28.9.2020, il Giudice osserva quanto segue.

La opposizione appare fondata, e dunque allo stato delle presenti investigazioni non può essere accolta la richiesta di archiviazione del PM e va altresì disposta entro dieci giorni la formulazione di impugnazione coatta a carico dei funzionari della [REDACTED] che il PM provvederà in tale termine ad identificare.

Dalla lettura degli atti investigativi sinora raccolti, invero, emerge che il tasso soglia risulta pacificamente superato (e non di pochissimo, come ritenuto dal PM, ove si pensa che a fronte di un tasso usurario soglia del 3,90% annuo anche un superamento dell'uno per cento rappresenta una maggiorazione del 25% sul massimo di legge) e tutta la richiesta di archiviazione, in buona sostanza, riposa sulla scelta della Pubblica Accusa di non ritenere da un lato assommabili tra loro gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori (cosa condivisibili) ma, dall'altro lato, non componente delle voci da calcolare ai fini della individuazione del tasso soglia usurario la clausola penale per la risoluzione anticipata del rapporto).

Orbene, l'art. 644 c.p. distingue due fattispecie di usura, l'usura presunta, che ricorre quando si eccede la soglia d'usura, e l'usura concreta che, invece, ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni.

La giurisprudenza si è occupata principalmente della prima fattispecie: soprattutto in questi ultimi anni, anche a seguito delle ferme posizioni assunte dalla Suprema Corte, sono ampiamente proliferati i ricorsi all'organo giudiziario per i presunti debordi dei limiti di usura negli interessi, commissioni ed altre spese praticati dagli intermediari creditizi. Si è nel contempo avuto modo di riscontrare tuttavia il diffondersi di comportamenti che, nelle pieghe delle 'Istruzioni' per la rilevazione del TEGM della Banca d'Italia, adottano, in talune circostanze, sistemi di tariffazione del credito non propriamente coerenti con il merito di credito del cliente; nel rispetto formale dei limiti d'usura, il costo del credito appare esoso, sproporzionato rispetto alle condizioni e alla natura del finanziamento, configurando aspetti che richiamano l'usura concreta prevista dall'art. 644 c.p.

Nella situazione di profonda crisi che da più anni interessa buona parte dell'economia nazionale e che ha avuto il suo colpo di grazia con il generalizzato lockdown previsto a seguito della epidemia di COVID-19, assai ricorrenti sono i rapporti bancari di operatori che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria, quando non risulta già pregiudicata la situazione economico-patrimoniale: in situazioni estreme non sono infrequenti gli elementi che travalicano nella situazione di 'stato di bisogno'. In tali circostanze la dominanza della controparte bancaria diviene palese e, alla luce delle indicazioni della Cassazione, presenta particolari criticità il processo di valutazione e definizione delle condizioni contrattuali del credito; *'l'usura è un delitto a dolo generico, nel cui 'fuoco' rientrano la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari'*. Rimane più arduo escludere la consapevolezza dello stato di difficoltà economica e finanziaria da parte dell'intermediario che eroga il credito, proprio sulla base di una formale istruttoria.

La Cassazione rimette alla discrezionalità del giudice l'accertamento degli elementi dell'usura concreta, fissando tuttavia il principio che le *'condizioni di difficoltà economica o finanziaria'* vengano valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato. A ciò – precisa la Cassazione – induce la necessità, sempre cogente per l'interprete, di ridurre i già ampi margini di indeterminatezza della fattispecie. Anche questo aspetto viene ad assumere una delicata rilevanza, imponendo all'intermediario una più rigida coerenza ed aderenza delle condizioni praticate alle risultanze che oggettivamente emergono dall'istruttoria del credito.

Un indistinto ed indifferenziato accostamento delle condizioni praticate alle soglie d'usura, può costituire per l'intermediario un serio rischio di incorrere nelle circostanze di usura concreta stigmatizzate dalla Cassazione.

Momenti tipici di particolare criticità si ravvisano in sede di ristrutturazione del credito, negli scoperti senza affidamento che si protraggono nel tempo, in talune circostanze di scoperti in extra-fido e, per quello che ci riguarda nella fattispecie, anche nelle penali di mora previste nelle situazioni di mancato pagamento alla scadenza. In tali circostanze si richiede all'intermediario un'attenzione particolare: per configurarsi l'usura non è necessario l'approffittamento dello stato del cliente, cioè un'azione pro-attiva volta a trarre profitto dallo stato di difficoltà del debitore, ma è sufficiente la mera consapevolezza dello stato in cui verte il cliente e la sproporzione dei compensi richiesti.

Dopo un lungo (anzi lunghissimo) silenzio, negli ultimi anni la Suprema Corte è intervenuta reiteratamente in materia d'usura, ponendo principi di estremo rigore a presidio del reato d'usura, escludendo ogni forma di deroga o zona grigia che possa condurre a forme di elusione e pregiudizio alla determinatezza e tassatività della norma.

Se per l'usura presunta gli intermediari hanno posto in essere procedure in grado di presidiare in termini efficienti il rispetto delle soglie d'usura –

intervenendo automaticamente con ‘blocchi’ in sede di predisposizione dei contratti e con ‘cimature’ in sede di addebito delle competenze – per l’usura concreta i presidi di rispetto appaiono più complessi, dovendo questi essere coordinati in strutture di parametrizzazione della situazione economico-finanziaria e in funzione della natura del credito richiesto dalla clientela.

Con una recente sentenza (Cassazione penale, sez. II, sentenza 07/05/2014 n° 18778) la Cassazione Penale è intervenuta una prima volta sull’usura concreta, regolata dal terzo comma dell’art. 644 c.p., precisando che: *‘La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.’*

Traducendo tale indirizzo nomofilattico nel caso di specie, da un lato non si può escludere la presenza dello stato di bisogno dei querelanti, ma dall’altro, con assoluta certezza, si ribadisce che solo la legge può individuare (e lo fa periodicamente) il limite oltre il quale gli interessi sono usurari ed il modo in cui calcolare gli interessi stessi, e vige in tale calcolo il principio della c.d. onnicomprensività fissato dal terzo comma dell’art. 644 c.p., nel senso che per determinare il tasso di interesse usurario bisogna tenere conto anche di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate alla erogazione del credito, come già scritto sopra (escluse solo quelle per imposte e tasse).

La clausola di mora il e la penale del 5% prevista in contratto, dunque, si qualifica in diritto come multa penitenziale (art. 1373 co. 3 c.c.), se è il corrispettivo pattuito per la facoltà di recesso dal contratto, per l’intero capitale o per una parte, o (come appunto avvenuto nel caso di specie) intesa quale penale per inadempimento, subordinata al verificarsi delle condizioni (risoluzione) che consentono alla banca di chiedere l’immediato rimborso del credito.

In entrambi i casi, funzione della commissione è di ristorare forfettariamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell’anticipata chiusura del piano di rimborso.

La penale di estinzione anticipata è quindi un costo inerente all’erogazione del credito, essendo contenuta nel contratto di credito, stimolandone il regolare adempimento e costituendo un succedaneo delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto dell’anticipata estinzione.

Ora, benché l’art. 644 c.p. e l’art. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi e costi meramente possibili, sulla base del programma negoziale occorre stabilire quali di essi concorrano alla formazione del TEG, se soltanto i costi effettivi ossia già sostenuti o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto, in quanto esprimono un certo peso economico e finanziario capace di superare il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi e concorrono pertanto alla

determinazione ex ante del TEG contrattuale, oppure anche quelli puramente eventuali che non esprimono un peso economico e finanziario e non sono in grado di superare quel limite.

A tale fine il punto di partenza da considerare resta sempre la legge n. 108/96 – disposizioni in materia di usura — la quale ha modificato l’art. 644 cod. pen.; tale articolo, nell’attuale formulazione, dispone che: *“chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni... La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari... Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

In ambito civilistico, la legge n. 108/96 ha modificato l’art. 1815 c.c. che stabilisce: *“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*: in base a questo principio il mutuatario ha diritto alla ripetizione degli interessi versati. La specificazione che si tratta proprio di interessi promessi *“a qualunque titolo”* esclude letteralmente, a parere di chi scrive, la possibilità di una differenziazione tra interessi corrispettivi (o compensativi della prestazione) e interessi moratori.

Si ricorda ancora a sé stessi come il legislatore con il D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 — Legge 28 febbraio 2001 n. 24 — *“interpretazione autentica della legge 07.03.1996 n. 108, recante disposizione in materia di usura”* ha stabilito, all’art. 1, in chiave di interpretazione autentica che *“ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

Ancora, nella Relazione Governativa di presentazione al Parlamento del Decreto Legge 394/2000, convertito poi in Legge 28 febbraio 2001, n. 24, si legge: *“l’articolato fornisce al comma 1 l’interpretazione autentica dell’art. 644 C.P. e dell’art. 1815, comma secondo, c.c. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l’eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi”*.

Per tali motivi questo Giudice deve ritenere per forza che la penale di estinzione anticipata (5%) vada senza dubbio alcuno inserita fra le voci che concorrono alla formazione del TEG, disponendo che ai sensi dell’art. 1815 c.c. non fosse dovuto alcun interesse, e questo ha portato, come riconosciuto anche dal CTU del PM, ad un superamento (a questo punto di poco o di molto non alcuna rilevanza giuridica) del tasso soglia di usura da parte della ██████ nei confronti degli odierni querelanti.

Questo comporta che la richiesta del PM di archiviazione non possa trovare accoglimento e che, non apparendo più necessaria una terza ed ulteriore consulenza tecnica, allo stato vadano soltanto identificati dal PM i funzionari della [REDACTED] di Altamura che sono stati firmatari dei rapporti mutuatari indicati in querela e stipulati in violazione di legge ed in danno dei querelanti (con esclusione di quello di cui al punto C-5, per il quale va accolta la richiesta di archiviazione) e rinviati a giudizio gli stessi, con imputazione coatta, entro dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza all'Ufficio del PM precedente.

Non si ritiene accoglibile, invece, la richiesta dell'opponente di procedere anche per il reato di estorsione nei confronti dei funzionari della [REDACTED] che hanno proceduto ad attivare le procedure esecutive contro i querelanti, trattandosi di persone che fanno parte dell'apposito ufficio recupero crediti, che nulla hanno avuto in comune con coloro che hanno stipulato i rapporti mutuatari risultati viziati da tasso superiore a quello soglia di usura, e che, sotto un profilo psicologico, ben possono essere logicamente ritenuti ignari di qualsiasi consapevolezza in tale ultimo senso.

P.Q.M.

Letto l'articolo 409 comma quinto cpp, in accoglimento della opposizione proposta il 17.1.2020, rigetta la richiesta di archiviazione del PM del 4.12.2019 e dispone che nel termine di dieci giorni dalla ricezione della notifica della presente ordinanza l'Ufficio del PM precedente provveda ad identificare i funzionari della [REDACTED] che ebbero a stipulare con i querelanti i due contratti di finanziamento del 18.3.2004 con la ditta individuale [REDACTED] e del 30.6.2004 con la [REDACTED], nonché i due successivi contratti di mutuo fondiario stipulati ambedue in data 21.10.2010, sempre con le due medesime persone giuridiche, provvedendo al loro rinvio a giudizio con la imputazione di usura.

Bari, addì 14/12/2020